

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 21-22-23-30-166-227-426-845-1101-A/bis

## RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PASQUINO)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1990

SUI

## DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Norme per una differenziazione di poteri e funzioni  
dei due rami del Parlamento (21)

d'iniziativa dei senatori PASQUINO e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, CAVAZZUTI, RIVA, ALBERTI  
e STREHLER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)

**d'iniziativa dei senatori PASQUINO, ALBERTI, CAVAZZUTI, FIORI,  
ONGARO BASAGLIA e ONORATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987**

---

Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato  
della Repubblica (30)

**d'iniziativa dei senatori RIZ, DUJANY, RUBNER, SANNA e BOSSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987**

---

Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,  
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,  
PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI,  
SPECCHIA e VISIBELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987**

---

Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica  
(227)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CHIARO-  
MONTE, CHIARANTE, MAFFIOLETTI, TARAMELLI e COSSUTTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1987**

---

Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione  
concernenti le funzioni del Parlamento (426)

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFILLI, ALIVERTI, BUTINI,  
FONTANA Elio, BEORCHIA, DI LEMBO, RUFFINO e VENTURI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1987**

---

Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, FABBRI, CARIGLIA e MALAGODI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1988**

---

Revisione delle norme costituzionali concernenti la  
struttura e le funzioni del Parlamento (1101)

**d'iniziativa dei senatori PASQUINO, RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI e  
ONORATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1988**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La cosiddetta Legislatura Costituente è pervenuta ad un momento qualificante del suo impegno: alla riforma del bicameralismo.

### 1. Quale riforma?

Purtroppo, quella proposta da una risicata maggioranza della 1<sup>a</sup> Commissione e, presumo, ma fondatamente, condivisa solo parzialmente dal suo Presidente, più volte costretto a ritirare i suoi emendamenti, non è la migliore delle riforme possibili e, soprattutto, non è una buona riforma. Anzi, questa riformetta porta con sé due rischi. Da un lato, quello di richiamare in vita proposte di riforma che, per quanto possano essere tecnicamente ben formulate, non possono stare da sole, come il monocameralismo e la Camera delle autonomie. La prima, infatti, richiede una solida e fortemente innovativa riformulazione dei rapporti fra Parlamento e Governo e fra cittadini e circuito legislativo-esecutivo, riformulazione possibile ma che è finora mancata, con il rischio di cercare la via d'uscita in un improbabile e improponibile Parlamento monocamerale governante, una delle versioni plausibili della «centralità del Parlamento». La seconda richiede un ulteriore, reale e incisivo processo di trasferimento di poteri, funzioni e risorse dal centro alla periferia: molto più che il semplice compimento del processo di decentramento regionale. Richiede, inoltre, un'accurata attribuzione di poteri alla Camera delle autonomie e una precisa definizione del sistema elettorale attraverso il quale scegliere i suoi componenti, con una riflessione approfondita sulla natura e sugli obiettivi della rappresentanza politica e delle autonomie. Neppure queste tematiche

sono state seriamente affrontate, cosicché il pericolo è che una Camera delle autonomie finisca per essere non strumento di rappresentanza, ma meccanismo di controllo sull'autonomia politica e di governo degli Enti locali. Che non è esattamente quello di cui il sistema politico italiano ha bisogno, in special modo se si pensa, come è giusto e opportuno, in termini di integrazione sovranazionale, insomma di «Regioni d'Europa».

Dall'altro lato, la riforma qui proposta porta con sé un pericolo non solo serio, ma letale: una volta approvata, essa potrà far pensare che è così stato risolto il problema del nostro bicameralismo paritario, ma tutt'altro che perfetto, rendendo quindi improponibili in tempi ravvicinati quelle altre più incisive riforme che, inevitabilmente, risulteranno indispensabili una volta che si proceda, come ormai appare non più soltanto auspicabile ma addirittura probabile, a significative riforme elettorali. Si perpetuerebbe così il divario fra i poteri e le esigenze dei cittadini e la funzionalità e la capacità di risposta delle istituzioni, divario che è un po' la costante negativa del sistema politico istituzionale italiano. E noi vorremmo proprio evitare questo *décalage*.

È utile soffermarsi sulle ragioni tecniche e politiche che hanno condotto a questa cattiva riforma, prima di suggerire le alternative esperibili. È stata, in primo luogo, l'impostazione di fondo che ha guidato la discussione ad essere fuorviante. È inutile ricorrere ai dibattiti in sede di Assemblea Costituente dove, in definitiva, l'attuale forma di bicameralismo, peraltro temperata da modalità diverse di elezione dei rappresentanti e dalla diversa durata delle Camere, venne accettata quasi in mancanza di meglio, con un occhio al passato giolittiano e un altro alla nascente Francia della IV Repubblica. Inoltre, non è nè corretto

nè utile studiare le ragioni del perchè sia «sopravvissuto» in questo sistema politico un bicameralismo paritario, nè tantomeno andare a cercare nella sua tormentata e variegata storia le ragioni della sua persistenza, vale a dire i suoi eventuali contributi al funzionamento del sistema politico, del sistema dei partiti, del sistema delle coalizioni, dei rapporti fra legislativo ed esecutivo. È indubbio che si riusciranno pure a trovare ragioni di questo tipo (sopra tutte appare quella di consentire ripensamenti al Governo e alla sua maggioranza, ma anche di offrire un benvenuto recupero a maggioranze fluttuanti, litigiose, indisciplinate, incerte, permeate da gruppi di pressione e da *lobbies*). Ma un ragionamento simile non può essere sviluppato *in vitro*. Una valutazione di questo tipo, vale a dire della fecondità e delle magnifiche sorti e progressive dalla nostra ineffabile navetta fra una Camera e l'altra e viceversa deve, invece, richiedere un accurato e approfondito esame sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi del bicameralismo paritario, prima di tirare le somme e al fine di farlo in maniera corretta e convincente.

## 2. Funzioni e compiti di un Parlamento

Il problema, allora, deve venire reimposto e ridefinito sulla base delle funzioni e dei compiti che si intendano attribuire ad un Parlamento nei sistemi politici contemporanei. La dottrina non dà risposte univoche. Tuttavia, si può affermare senza forzature che la migliore di essa concorda nell'attribuire ad un Parlamento le funzioni di indirizzo del Governo e di controllo sul Governo (già adeguatamente previste, ma non precisamente regolamentate nella Costituzione italiana), di informazione e comunicazione politica, di ricomposizione dei conflitti e degli interessi, di produzione delle leggi. Non è qui il caso di soffermarsi ad analizzare se e quanto e con quali risultati il Parlamento italiano abbia svolto altre funzioni oltre a quella di produzione delle leggi. Appare, tuttavia, utile suggerire che esso ha indubbiamente operato come luogo di ricomposizione dei conflitti, di

espressione delle opposizioni sociali, di comunicazione e di informazione politica e che, opportunamente ristrutturato, può continuare a svolgere queste essenziali funzioni sistemiche.

Quanto alla funzione di produzione delle leggi, essa viene collocata dalla dottrina più avveduta, in generale, all'ultimo posto poiché, in effetti, sotto molti punti di vista, non è più e forse non è neppure mai davvero stata una funzione molto importante o qualificante. Non è stata, e non è, molto importante neppure in Parlamenti che, come quello italiano, producono molte leggi (783 nella IX legislatura e già più di 500 nella X legislatura). Dovrebbe, infatti, essere noto che almeno l'80 per cento delle leggi approvate dal Parlamento italiano sono di origine governativa - non diversamente, quindi, da altri Parlamenti delle democrazie occidentali - e che oramai quasi un quarto delle leggi deriva, in un modo o nell'altro, da precedenti decreti-legge, più spesso che no reiterati e più spesso che no emendati dallo stesso Governo, o dalla sua irrequieta e pattizia maggioranza. Dovrebbe essere ancora più noto e ancora più significativo che, oltre al problema dell'adeguamento del nostro ordinamento alle direttive comunitarie, si pongono i problemi di una ampia delegificazione e di una effettiva deregolamentazione. Insomma, si tratta di porre mano rapidamente ad un ammodernamento del sistema delle fonti e ad una attuazione del dettato costituzionale in materia di responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei loro dicasteri. Questo solo consentirebbe delegificazione e *deregulation* senza pericoli di eccessiva e malposta concentrazione di poteri.

Invece, purtroppo, a fronte di questi grandi problemi, la maggioranza ha chiuso gli occhi e ha deciso imperturbabile che il problema centrale del bicameralismo all'italiana consiste quasi esclusivamente nella lentezza della produzione legislativa e che, pertanto, la riforma deve affrontare essenzialmente quel nodo, quello snodo. Vero è che troppo spesso, e persino da sedi autorevoli, i bilanci di fine anno dell'attività

delle Camere, poste talvolta in una situazione di bizzarra competizione, vengono stilati proprio sulla base del numero di leggi e di decreti-legge approvati. Guardando solo alla quantità delle leggi, al loro numero, però, si perdono di vista sia la qualità delle leggi che la loro importanza (leggi generali, settoriali, microsettoriali e così via). Soprattutto, non si riesce a dare un'idea di che cosa il Parlamento italiano davvero faccia. Cosicché, paradossalmente, a fronte di una produzione legislativa ampia, ma confusa, lenta e non di interesse generale, si alimenta proprio quello spirito sottilmente antiparlamentare che è probabilmente prima di tutto antipartitocratico e antipartitico, e naturalmente si imbocca la strada sbagliata di una riforma che acceleri i tempi della legislazione e che accresca, quasi di conseguenza, la quantità della legislazione.

Tutto questo non significa affatto negare che i tempi di approvazione delle leggi, e la loro certezza, non siano un problema cui si debba cercare di porre rimedio. Ma, certamente, non costituiscono il problema più importante. E una riforma fondata soltanto su questo obiettivo risulterà fragile, illusoria, fuorviante e, in definitiva, inefficace.

Per di più, il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, e definito come un contributo all'attuazione di non si sa bene quale «bicameralismo processuale», non pone affatto rimedio, nè a monte nè a valle, ai problemi dell'eccesso di una cattiva legislazione nè della lentezza e della farraginosità della legislazione stessa. Anzi, sembra, da un lato, volere coinvolgere l'opposizione, prevedendo una soglia relativamente bassa per il primo richiamo di un disegno di legge approvato da una Camera, e quindi non rompe con le opportunità, variamente e decisamente criticabili e criticate, del consociativismo, ma dall'altro non responsabilizza la maggioranza, consentendole la possibilità di molteplici recuperi degli eventuali infortuni o, come accade più di frequente, dei conflitti interni in corso d'opera. Non esiste, pertanto, nessuna vera garanzia che il «bicameralismo processuale» sveltisca la produzione legislativa. Addirittura, poichè la maggio-

ranza ha respinto tutte le proposte, serie, argomentate, difendibili, di differenziazione delle competenze e delle attribuzioni, e altresì di regolamentazione della scelta della Camera cui affidare per prima un provvedimento, emerge fondato non il sospetto astratto, ma il pericolo concreto che una delle due Camere, per ragioni facilmente comprensibili ma che meritano ulteriore elaborazione, diventi rapidamente luogo privilegiato e intasato di produzione legislativa (e l'altra riesca a rimanere luogo predominante di insabbiamento legislativo).

Persino per ciò che attiene all'annoso e spinoso problema dell'eccesso di produzione di decreti-legge (290 nell'VIII, 317 nella IX, già 314 a metà della X legislatura, di cui, rispettivamente, 172, 138 e 126 convertiti in legge), nettamente al di là e molto sicuramente contro la lettera e lo spirito della Costituzione, la maggioranza ha voluto bloccare quei pochi correttivi ispirati alla limpidezza decisionale e all'efficacia del circuito Governo-Parlamento. È cruciale, a nostro avviso, che i decreti siano omogenei, e poichè il Governo ha il diritto di regolamentare materie dotate di «straordinaria urgenza e necessità», appare logico che i decreti siano, tranne che nei casi di errori tecnici o materiali, inemendabili (e si ponga così fine alla mortificante, ma «corroborante», pratica degli emendamenti contrattati fra Governo e opposizione e, molto più spesso fra il Governo e i rappresentanti della sua maggioranza). Naturalmente, un decreto-legge bocciato non deve essere più ripresentato, neppure sotto mentite spoglie, anche al fine di impedire che una materia, spesso importante ma conflittuale, venga regolamentata senza i crismi della regolarità, vale a dire senza l'approvazione ad opera di una maggioranza (tornano alla memoria i casi clamorosi delle finanze locali e della regolamentazione delle attività delle USL).

Insomma, per ciò che attiene alla produzione legislativa, vista non solo nella sua quantità ma anche nella sua qualità, e quindi anche in riferimento ai rapporti fra Governo e Parlamento, tutti da razionalizzare e da (ri)condurre alla logica democratica

dell'indirizzo e del controllo (magari con questa funzione prevalentemente affidata, come da noi suggerito, ad una sola Camera, specificamente al Senato, che si doti degli strumenti necessari e li utilizzi adeguatamente e puntigliosamente: come è noto, il controllo conduce sia a migliori comportamenti politici che ad una legislazione più efficace in partenza, meglio riformabile in attuazione), le proposte della Commissione appaiono ben al di sotto della sfida e contengono non pochi elementi peggiorativi della stessa situazione attuale. Un qualche recupero era, probabilmente, possibile su un altro terreno: quello della rappresentanza.

### 3. Il problema della rappresentatività

Sussiste un legame intuibile e identificabile fra la funzionalità di un'assemblea, di un Parlamento, e la sua rappresentatività. Oltre una certa soglia numerica dei suoi componenti, appare difficile potere parlare di rappresentatività, politica o altro, mentre appare sicuro che vi siano effetti imprevedibili e controproducenti sulla funzionalità. La discussione svoltasi in Commissione sulla riduzione del numero dei parlamentari, culminata con il ritiro degli emendamenti in tale senso presentati dallo stesso Presidente della Commissione, è stata viziata da una serie di preconcetti e da argomentazioni fondate su inadeguati confronti internazionali. Qualcuno ha avuto addirittura l'ardire, o dovremmo scrivere l'impudenza, di chiamare in causa il numero dei parlamentari britannici sommando ai 635 rappresentanti della Camera dei Comuni, debitamente eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali, i circa 1.200 *Lords* ereditari o nominati dalla regina, di cui non più di duecento partecipano effettivamente all'attività politico-legislativa, e i cui poteri, individuali e in quanto rappresentanti della Camera Alta, sono poco più che simbolici e assolutamente non paragonabili a quelli dei senatori italiani. Oppure, in maniera appena più pertinente, si sono chiamati in ballo da un lato i Parlamenti di paesi non democratici (come il Soviet

Supremo dell'Unione Sovietica), dall'altro i Parlamenti di paesi più piccoli, quanto a popolazione, dell'Italia, come il Belgio (212 deputati) o l'Olanda (150 deputati), entrambi dotati di una seconda Camera elettiva, o mista, per affermare che, proporzionalmente alla popolazione, il Parlamento italiano dovrebbe avere ancora più rappresentanti. Si sono, naturalmente, tenuti fuori dal raffronto i sistemi monocamerali, come Danimarca (175 deputati) e Svezia (349 deputati), e si è accuratamente evitato di discutere sia quale debba essere la corretta soglia numerica di un'adeguata rappresentanza politica sia come si configuri una reale rappresentanza politica. Anzi, non volendo rispondere a questi due quesiti imbarazzanti politicamente e esigenti scientificamente, si sono tacciati di demagogia i sostenitori di una riduzione significativa, ma non drastica, consistente ma bilanciata, del numero complessivo dei parlamentari italiani.

Invece, questa riduzione si presenta come un elemento irriducibile della riforma del bicameralismo e dello stesso sistema parlamentare nei suoi rapporti con l'esecutivo e con l'elettorato, chiamando in causa, inevitabilmente *et pour cause*, proprio il meccanismo principe della rappresentanza politica democratica: la stessa legge elettorale nella sua squilibrata proporzionalità.

Potrebbe apparire provocatorio ricordare come, a detta della stragrande maggioranza degli studiosi, la Camera meglio funzionante, più autorevole, più dotata di poteri decisionali che esercita con continuità e con ottimi risultati, sia il Senato degli Stati Uniti, con i suoi cento componenti eletti, due per Stato, con sistema maggioritario. A ben guardare, questa osservazione potrebbe, al contrario, risultare confortante per molti. Anzitutto per i sostenitori della trasformazione della seconda Camera italiana in una Camera delle autonomie, ancor più se questa Camera avesse competenze specializzate, ad esempio in materia di politica comunitaria e di politica estera. In secondo luogo, per coloro che auspicano la riduzione del numero dei parlamentari a fini sia di autorevolezza e prestigio degli

stessi che di funzionalità e efficacia del Parlamento. In terzo luogo, per i fautori della forma di governo presidenziale, se davvero vogliono cercare e trovare un credibile contrappeso ai poteri del capo dell'esecutivo direttamente eletto dai cittadini. Tenendo conto limitato di tutto questo, che pure rimane valido nella prospettiva di una più incisiva riforma, rimane provabile e provato che Camere numericamente più contenute funzionano meglio. Nel caso italiano, è evidente che, a parità di quasi tutte le altre condizioni, essendo oramai praticamente terminata la sarabanda della riforma dei regolamenti, il Senato funziona meglio della Camera (a prescindere dal faticoso e «costoso» gioco delle preferenze che impegna troppo le energie e il tempo dei deputati, al quale porrà sperabilmente e presto un argine l'apposito referendum elettorale) anche ma probabilmente proprio perchè il numero dei senatori è la metà di quello dei deputati.

#### 4. ... e quello della rappresentanza

In buona sostanza, si intende affermare che esiste una soglia numerica oltre la quale non solo non si garantisce nessun tasso in più di rappresentatività politica, ma si incide negativamente sulla funzionalità dell'assemblea e sull'efficacia dei rapporti fra Governo e Parlamento e fra cittadini e Parlamento (senza aggiungervi l'apertura degli spazi alle *lobbies* che derivano esattamente, per quanto non esclusivamente, proprio dalla competizione fra un numero eccessivo di parlamentari). Per l'appunto, però, che cosa è dunque la rappresentatività e che cosa è la rappresentanza, politica e di interessi, visto e affermato che possono non essere la stessa cosa? Anche in questo caso, il dibattito in Commissione non è andato oltre gli errori e le incomprensioni che circolano fra commentatori poco informati e fra studiosi poco preparati. Ha fatto il suo inevitabile capolino il tentativo di affermare una sorta di rappresentatività sociologica della società italiana che il Parlamento dovrebbe garantire e potrebbe

farlo, anzi addirittura già lo farebbe, grazie proprio ai suoi «numeri». Insomma, la versione dura a morire del Parlamento come specchio del paese, uno specchio difficile da costruire e nel quale, comunque e ovunque, nessun paese si rispecchia mai appieno e fortunatamente, nè potrebbe farlo, in special modo se la società, quel che dovrebbe essere rispecchiato, cambia con i ritmi dei tempi moderni.

Passando poi alla rappresentanza, ha operato come potente freno a qualsiasi prospettiva davvero riformatrice la concezione di una rappresentanza che non è politica ma partitica, per di più statica. In sintesi, non si può toccare il numero dei parlamentari poichè altrimenti alcuni partiti già presenti nel Parlamento italiano rischierebbero di venirsene esclusi cosicché, ed ecco una conclusione decisamente fuor di luogo, ne scapiterebbe la rappresentanza politica. È inutile richiedere un'improbabile dimostrazione pratica e concreta di questa sorprendente teorizzazione, tutta molto più partitocratica che partitica, che farebbe inorridire qualsiasi studioso e qualsiasi politico, non solo anglosassone. Ai nostri fini, basterà rilevare che gli interessi dei piccoli partiti della maggioranza, tre dei quali latitanti dai lavori della Commissione affari costituzionali, siano costantemente tenuti presenti, eccome, nelle scelte e nelle deliberazioni ad opera dei Gruppi democristiano e socialista. Il che fa supporre che quand'anche mancassero di loro rappresentanti in Parlamento, gli interessi che essi rappresentano attualmente sarebbero sussunti da altri partiti, che insomma la rappresentanza politica e di interessi non verrebbe affatto meno se venissero meno quelle entità caduche, transitorie, effimere che sono i loro concreti portatori partitici. Anzi, potrebbe addirittura risultarne paradossalmente che la riduzione del numero dei parlamentari accompagnata dalla possibile riduzione del numero dei partiti e dei gruppi parlamentari, lungi dal comprimere e amputare la rappresentanza politica del Parlamento e della maggioranza la esalterebbe. E ancor più esaltata sarebbe la rappresentanza politica se, con apposito

sistema elettorale, diventasse possibile per gli elettori scegliere fra programmi e coalizioni alternative (ma a questo penseranno probabilmente i *referendum* elettorali e ci dovrà pensare anche il Parlamento prossimo venturo).

Tangenzialmente, diventa così marginale, se mai è stata rilevante dal punto di vista della funzionalità e della rappresentanza, la presenza di senatori a vita, di diritto o di nomina presidenziale, un modo davvero vecchio di premiare meriti ma non certamente di migliorare il sistema politico e la rappresentanza (e basterebbero i dati sulle presenze e gli elementi sull'influenza politico-parlamentare di entrambi i tipi di senatori a vita a mostrare come essi costituiscono l'eredità di un passato che si può superare senza rischi e senza inconvenienti e senza bisogno di esprimere nessun giudizio negativo sulla maggior parte degli stessi senatori a vita, che interpretano con tanta prudenza il loro ruolo).

##### 5. *Differenziare per riformare*

In conclusione, un'analisi inadeguata e concettualmente male impostata ha condotto, come era quasi inevitabile, nel vicolo cieco della non-riforma. Le soluzioni proposte dal testo della Commissione appaiono in generale deboli, in particolare inefficaci quand'anche non dannose. Non resta, quindi, che tentare la strada di una nuova impostazione. Quanto a noi della Sinistra Indipendente, non possiamo non richiamarci al nostro testo (atto Senato n. 21), del quale vorremmo sottolineare i principi ispiratori più ancora che le specifiche soluzioni. Anzitutto, la differenziazione soffice ma limpida fra disegni di legge necessariamente bicamerali - quelli concernenti le materie costituzionali e elettorali, le autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, le approvazioni dei bilanci e dei consuntivi e le norme penali che prevedano misure restrittive della libertà personale - e tutti gli altri disegni di legge che possono opportunamente essere esaminati e approvati dalla sola Camera dei deputati. A fronte di questa «cessione» di potere legislativo dal Senato

alla Camera sta il potenziamento delle funzioni di controllo, di vigilanza e di nomina, attribuite al Senato che, alla luce di quanto sappiamo e potremo fare, non si configura affatto come uno scambio ineguale. In secondo luogo, il nostro testo prevede una migliore, più limpida, più stringente e quindi più efficace e più soddisfacente, sia per il Governo che per il Parlamento, disciplina dei decreti-legge ricondotti nel loro alveo di strumenti costituzionali ma eccezionali. In terzo luogo, il nostro testo prevede una consistente riduzione del numero dei parlamentari sulla base delle argomentazioni ampiamente espresse in precedenza.

Onorevoli colleghi, con il nostro disegno di legge prima, con la partecipazione attiva ai lavori della Commissione poi, abbiamo tentato di proporre soluzioni efficaci eppure equilibrate che potessero fornire un punto di incontro avanzato a tutte le forze politiche che hanno a cuore, dalla maggioranza e dall'opposizione, il buon funzionamento e il miglioramento del nostro sistema politico nella sua forma di governo parlamentare. Tuttavia, la consapevolezza di avere adempiuto al nostro dovere è una magra soddisfazione di fronte alla povertà del testo che è giunto in Aula. La weberiana «etica della convinzione» non ci basta. Ispirandoci all'«etica della responsabilità», ci auguriamo che sia possibile apportare significative modificazioni al testo in esame. In assenza di esse, infatti, non soltanto rimarranno irrisolti tutti i problemi del funzionamento di questo Parlamento, dei rapporti fra Governo e Parlamento, fra cittadini e rappresentanti eletti, ma si farà strada la legittima delusione dell'opinione pubblica per l'incapacità ad autoriformarsi dei parlamentari e dei partiti. Sarà allora inevitabile che vengano messi in questione non solo il ruolo dei partiti, ma anche la stessa forma di governo parlamentare. Non è questa soltanto una facile profezia ma, alla luce del poco o niente che ci troviamo a dover discutere, è una amara constatazione. Se il Parlamento non riesce ad autoriformarsi, cresce il pericolo che si pensi, si dica, si operi per farne a meno. Non

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importa se, allora, non ne porteremo tutti la stessa responsabilità. Non vogliamo consolarci con questa differenziata attribuzione di responsabilità che salverà la nostra coscienza, non quella della maggioranza, ma non la legittimità e l'efficacia della forma di governo parlamentare. Vogliamo

piuttosto tener viva la speranza e ribadire l'auspicio che questa Aula risponda con atti di coraggio istituzionale, di innovazione politica, di disponibilità riformatrice. Non è affatto troppo tardi.

PASQUINO *relatore di minoranza*